

Al Sig. Sindaco
del Comune di
BARRAFRANCA
comune.barrafranca@pec.aruba.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

Al RUP Arch. Francesco Costa
Capo settore Opere Pubbliche
dell'Ufficio Tecnico Comunale di
BARRAFRANCA
francesco.costa@comune.barrafranca.en.it

E p.c. Spett.le AVCP
ROMA
protocollo@pec.avcp.it

Spett.le Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO
segreteria.osservatoriocpp@regione.sicilia.it
ufficio.speciale.osservatorioccp@certmail.regione.sicilia.it

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri della
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n. 64/13

Palermo, 24/06/2013

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di manifestazione di interesse per l'individuazione del professionista per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori per la *Mitigazione rischio Bivio Catena - Regimentazione e convogliamento acque piovane Bivio Catena*. Comune di Barrafranca (EN).
Richiesta di revoca.

In relazione all'Avviso indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale da codesta Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Si premette che

- l'importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in € 28.758,75 e dunque inferiore al limite di 40.000 euro, per il quale la normativa prevede il ricorso all'incarico fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 del Codice dei contratti L. 163/2006, giusta Circolare del Ministero

Infrastrutture e Trasporti n.4536 del 30/10/2012 che in via definitiva ha chiarito il prevalere della norma primaria (codice) rispetto a quella regolamentare;

- codesta Amministrazione, per il tramite del RUP, ha ritenuto di applicare invece la procedura prevista dall'art.57 c.6 e art. 91 c.2 del Codice;
- l'avviso in parola individua nella classe/categoria VII.a del D.M. 4/4/2001 la categoria del servizio da affidare;
- in ordine ai *requisiti minimi di ordine speciale*, il punto **c.2)** dell'avviso prescrive l'obbligo "*di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (ossia cat. VII-a del D.M. 04/04/2011), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali*";
- l'avviso prescrive inoltre, al punto **d.3)** che a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà produrre fra gli altri apposita dichiarazione: "*di possedere il titolo di studio e professionale in ingegneria civile con indirizzo idraulico o per l'Ambiente ed il Territorio o equipollente. Per equipollente si intende qualsiasi titolo di studio in Ingegneria/Architettura con curriculum studiorum comprendente almeno il corso attinente Problemi Idraulici nelle Costruzioni oppure Monitoraggio e Protezione Idraulica del Territorio oppure Progettazione Idraulica oppure Idraulica Fluviale oppure Rischio idraulico*";

Preso atto che

- il T.U. della tariffa professionale ingegneri e architetti Legge n.143/1949, di cui il D.M. 4/4/2001 è solo un aggiornamento, individua all'art. 14 la classe **VII** come "*Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte*"; e in particolare la categoria **a)** come "*Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani*";
- il D.P.R. n.328/2001 che disciplina tra gli altri la professione di ingegnere, modificandone il relativo ordinamento, individua costantemente ed univocamente agli articoli 45 e ss. esclusivamente tre settori, rispettivamente a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione; fissandone all'art. 46 c. 1 e 2 le attività professionali e non introducendo ulteriori differenziazioni e/o limitazioni all'esercizio professionale in ragione di eventuali indirizzi e/o curricula.

Considerato che

1) In ordine alla categoria delle lavorazioni

- il progetto a cui si riferisce la prestazione richiesta, in funzione delle opere previste e della medesima dicitura che fa riferimento piuttosto alla regimentazione delle acque piovane in ambito urbano, non è univocamente attribuibile in via esclusiva alla classe/categoria VII.a, così come precedentemente descritta, bensì riconducibile piuttosto alla categoria VIII (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane) in via principale e I.g (Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche);
- benché la ratio sottesa al requisito del "servizio di punta", consiste nell'aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati, e non già servizi identici a quelli da affidare, pur tuttavia appare evidente, ad una analisi tecnica del progetto posto a base di gara, che tale individuazione unitaria appare fuorviante, stante anche la sua rara applicazione, essendo piuttosto riservate le opere analoghe alla competenza di tecnici dipendenti dalla P.A.;

- il tutto aggravato, certo accidentalmente, dall'essere previsto il pur ordinario requisito dell'iscrizione nell'albo del Comune di Barrafranca *dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100.000,00 iva esclusa* (punto d.1), che evidentemente delimita ancor più il numero degli abilitati;
- pur prescindendo dalla congruità del corrispettivo delle prestazioni richieste, di cui non ci è dato di appurare le modalità di stima e che risulterebbe evidentemente alterata da una diversa individuazione delle categorie dei lavori (che presentano tutte percentuali assai superiori a quella prescelta), pur tuttavia poteva essere opportuno per il RUP avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità e, nel caso presente, anche la corretta imputabilità ad una specifica categoria tariffaria;

2) in ordine agli altri requisiti professionali tecnici:

- la laurea, l'abilitazione e la successiva iscrizione all'albo professionale dell'*ingegnere civile e ambientale* (dicitura univocamente stabilita dall'art.45 c. 2 del DPR 328/2001) consente esplicitamente all'iscritto all'Albo professionale l'esercizio delle seguenti attività che formano oggetto della professione (ai sensi dell'art.46 c.1 lettera a) del citato DPR): *“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio”*;
- pertanto non è consentito introdurre arbitrariamente altre forme dirette o indirette di limitazione all'esercizio della professione, che non discendono da precise norme legislative e/o regolamentari sia di natura professionale sia di natura accademica;
- *ad abundantiam* si rileva come il concetto di “indirizzo” non si attiene più al titolo di studio, che è articolato in classi di laurea. In particolare l'art.47 c.2 lettera a) del citato Decreto prevede, per l'ammissione agli esami di Stato per il settore civile e ambientale il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile – (corrispondente alla direttiva 85/384/CEE);
 - 2) classe 28/S - Ingegneria civile;
 - 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
- pletorico e ingiustificato è ancora il riferimento alle materie contenute nel curriculum degli studi, posto come arbitrario fattore di equipollenza ad un requisito già argomentato come inammissibile, atteso anche il libero articolarsi anche nominale dei corsi di laurea fra le diverse Università;

3) in ordine alla procedura di selezione

- la procedura adottata e la stessa articolazione dell'avviso di selezione in parola, pur risultando apparentemente volta ad una più ampia e trasparente partecipazione, , in quanto più restrittiva a quella prevista per i servizi di ingegneria e architettura inferiori ai 40.000 euro, in assenza delle necessarie esplicite motivazioni, rese necessarie trattandosi di atto discrezionale e non vincolante, potrebbe configurarsi piuttosto come un ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo;
- stante l'importo del corrispettivo posto a base di gara, ben inferiore alla soglia consentita per la procedura semplificata di rango inferiore; stante l'essere la prestazione stessa discendente da un progetto che si presume dettagliato in funzione del grado di finitura esecutiva, appare viepiù

violato il principio di proporzionalità, oltre che i criteri di economicità ed efficacia, così da determinare un evidente aggravamento del procedimento amministrativo, di cui è fatto divieto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 241 del 1990, rubricato “*Principi generali dell'attività amministrativa*”;

- il complesso delle circostanze sopra esposte potrebbe configurarsi, certo ingiustificatamente e in difetto di una pronta rettifica, come ipotesi di violazione ben più grave.

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento la revoca dell'avviso in parola e degli atti presupposti e conseguenti e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato e in ogni caso l'espunzione/rettifica dal suo testo degli elementi erronei, contraddittori o pleonastici e la riapertura dei termini ancorché scaduti.

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione e il Responsabile del procedimento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.